

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3738 del 19/07/2018
Oggetto	PROCEDIMENTO RA17A0012 COMUNE DI FAENZA LOCALITA' FORMELLINO -CONCESSIONARIO DITTA MINELLI GIANFRANCO E ROBERTO SOCIETA' AGRICOLA - RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA PER LA DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3891 del 18/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno diciannove LUGLIO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

---

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

ACQUE DEMANIO IDRICO  
ACQUE SOTTERRANEE  
PROCEDIMENTO RA17A0012  
COMUNE DI FAENZA LOCALITA' FORMELLINO  
CONCESSIONARIO MINELLI GIANFRANCO E ROBERTO SOCIETA' AGRICOLA  
RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA PER LA DERIVAZIONE DI ACQUE  
PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

**IL DIRIGENTE**

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di

acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622 e DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpaee sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1415/2016 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";

PRESO ATTO della determinazione dirigenziale 18160 del 02/12/2005 con la quale la Regione Emilia Romagna ha provveduto al rilascio della concessione preferenziale alla ditta Baldi Pietro e Baccarini Claudia S.S, CF 00094770393, per la derivazione di acqua sotterranee, ad uso "irrigazione agricola", mediante 02 pozzi ubicati in comune di Faenza, rispettivamente distinti catastalmente al foglio 245 mapp. 32, codice risorsa RAA1798, pozzo 1 e foglio 117 mapp. 640 (ex 23) della profondità dichiarata di 80 metri, codice risorsa RAA9087, pozzo 2, assentita fino al 31/12/2005, procedimento RA01A0577;

#### DATO CONTO:

- della richiesta di rinnovo della concessione preferenziale, presentata dalla ditta Baldi Pietro e Baccarini Claudia S.S. CF 00094770393, registrata con il prot. regionale n. PG/2007/303499 in data 28/11/2007;
- della nota pervenuta a questa Agenzia assunta agli atti con il prot. PGRA/2017/4356 del 29/03/2017, con la quale la ditta Baldi Pietro e Baccarini Claudia S.S., CF 00094770393, comunica che il terreno su cui è presente la risorsa RAA9087, al foglio 117 mapp. 640 (ex 23) è stato oggetto di compravendita favore della ditta Minelli Roberto e Minelli Gianfranco soc agricola, CF 00345500391;
- della richiesta presentata dalla ditta Minelli Gianfranco e Roberto Società Agricola, CF 00345500391 e registrata con il prot. PGRA/2017/10250 del 26/07/2017 in merito al cambio di titolarità del rinnovo della concessione in comune di Faenza, riferita alla sola risorsa RAA9087 distinta catastalmente al foglio 117 mapp. 640 (ex 23);
- della documentazione integrativa presentata in data 19/10/2017 con il protocollo PGRA/2017/0013922;

DATO ATTO che dall'esame della documentazione e dalle verifiche effettuate, si evince che:

- il prelievo avviene tramite un pozzo esistente, codice risorsa RAA9087 e che le opere di prelievo sono ubicate in comune di Faenza, località Formellino, su terreno distinto catastalmente al foglio 117 mapp. 640 (ex 23) della profondità dichiarata di 80 metri;
- l'uso della risorsa risulta essere per l'irrigazione agricola;

- la quantità d'acqua richiesta è pari complessivamente a circa mc/annui 10.627;
- sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare parzialmente il fabbisogno idrico del richiedente in relazione alla tipologia di uso;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

CONSIDERATO che la richiesta di rinnovo di concessione è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria di cui al titolo II, art. 5 e seguenti del Regolamento Regionale n. 41/2001;

DATO ATTO che si è provveduto a richiedere la pubblicazione della predetta domanda di concessione ordinaria sul B.U.R.ERT e che il relativo avviso è stato pubblicato sul B.U.R.ERT n. 247 in data 06/09/2017 e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono state presentate né opposizioni né osservazioni;

**PRESO ATTO:**

- della nota prot Arpae n. PGRA/2017/14679 del 07/11/2017 con la quale la Provincia di Ravenna esprime parere favorevole dando comunque indirizzo:
  1. della installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti per avviare misure di monitoraggio della falda e di controllo/verifica del corretto sfruttamento della falda idrica;
  2. inserire nell'atto prescrizioni sulle modalità di isolamento della perforazione e della struttura dell'apertura del pozzo;
- della nota prot. Arpae n. PGRA/2017/14822 del 09/11/2017 con la quale l'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po esprime il proprio parere favorevole, qualora sia prevista:
  1. l'installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate;
  2. la durata della concessione dia limitata alla durata di 5 anni e che in fase di ulteriore rinnovo della concessione sia prodotta una relazione che individui le azioni da compiere al fine del contribuire al miglioramento dei parametri relativi a soggiacenza e trend piezometrico;
- della nota prot. Arpae n. PGRA/2017/16959 del 27/12/2017 con cui il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale esprime per quanto di competenza parere favorevole limitatamente al solo periodo non irriguo (normalmente compreso tra il 1 novembre e il 31 marzo);

**DATO CONTO:**

- della relazione tecnica integrativa, registrata con il prot. PGRA/2018/154 del 05/01/2018, trasmessa dalla ditta Minelli Gianfranco e Roberto Società Agricola, CF 00345500391, da cui si evince che pur disponendo della risorsa fornita dal Consorzio di Bonifica locale, la ditta necessita di risorsa per trattamenti, irrigazioni, fertirrigazioni e antibrina che possono avvenire in qualsiasi momento dell'anno, per cui nel periodo novembre-marzo il prelievo da pozzo rappresenta l'unica risorsa disponibile;
- che risulta quindi possibile rilasciare la concessione, seppure con una limitazione delle quantità massime prelevabili;

ACCERTATA la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 (allegato 5) e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi che ricade nel corpo idrico:

- 2700ER DQ2 PACI Pianura Alluvionale - confinato inferiore  
STATO quantitativo      SQUAS:      BUONO;  
STATO qualitativo      SCAS:      BUONO;

da cui risulta un Rischio Ambientale di tipo R (Repulsione)- La derivazione è compatibile con prescrizioni subordinate ai risultati di monitoraggio sito specifici;

ACCERTATA, inoltre, la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica del prelievo trattandosi di uso per **irrigazione agricola**, finalizzato ad un comparto irriguo dichiarato di circa ha 03.30.00 coltivato ad actinidia, per un fabbisogno teorico complessivo annuo delle culture pari a 16.830 mc/anno, superiore ai 10.627 mc/anno richiesti, per cui il fabbisogno teorico richiesto risulta compatibile con la tipologia dell'uso;

RITENUTO tuttavia opportuno, alla luce del contenuto del Parere del Consorzio di Bonifica, delle relazioni tecniche presentate dalla ditta e delle valutazioni del rischio ambientale della derivazione effettuata col metodo ERA di limitare la durata della concessione a 5 anni, riducendo anche la quantità massima prelevabile a 5.000 mc/anno, con la prescrizione da parte del concessionario di presentare in sede di rinnovo di una relazione che individui le azioni da compiere al fine di contribuire ad un miglioramento dei parametri relativi a soggiacenza e trend piezometrico, prevedendo eventualmente ulteriori diminuzioni dei prelievi;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta di concessione rientra nell'uso irrigazione agricola di cui alla lett. a) dell'art.152, della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalla DGR n.65/2015;

PRESO ATTO che il richiedente ha presentato il disciplinare firmato per accettazione unitamente alle attestazioni dei pagamenti richiesti;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rilasciata, ai sensi dell'art. 5 e seguenti del Regolamento Regionale 41/2001, per l'uso irrigazione agricola con le limitazioni e prescrizioni contenute nel disciplinare di concessione;

DATO CONTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alberto Rebucci;

TENUTO CONTO che fini di trasparenza il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di Arpae

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

## D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rinnovare alla ditta Minelli Gianfranco e Roberto Società Agricola, CF 00345500391, la concessione preferenziale ordinaria per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, in comune di Faenza, località Formellino, mediante un pozzo distinto catastalmente al foglio 117 mapp. 640 (ex 23), della profondità dichiarata di

80 metri, codice risorsa RAA9087, uso **irrigazione agricola**, procedimento RA17A0012;

2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di 2,0 l/sec, corrispondente ad un **volume massimo complessivo di 5.000 mc/anno**, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare di concessione;
3. di stabilire che la concessione abbia scadenza al **31/12/2022**;
4. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
5. di fissare sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo all'anno 2018 in **€20,16**;
6. di dare conto che il concessionario risulta in regola con il pagamento dei canoni per la concessione e del deposito cauzionale;
7. di dare atto che sarà cura del richiedente contattare la Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per venire a conoscenza degli importi relativi alle annualità successive al 2018 e di eventuali aggiornamenti o modifiche dei canoni che saranno definite da futuri atti regionali;
8. di fissare in € 250,00 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che stabilisce l'importo minimo del deposito cauzionale pari ad € 250,00, dando atto che il medesimo è stato versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
9. di dare conto che in data 13/09/2017 è stato versato l'importo di € 250,00 quale deposito cauzionale. L'importo complessivo di verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
10. di dare atto che sono state versate, le spese di istruttoria pari ad € 195,00 in data 18/07/2017;
11. di dare conto che il concessionario ha fatto pervenire alla SAC Ravenna copia firmata del disciplinare ;
12. di dare atto che ai fini di trasparenza il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
13. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/06 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
14. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
15. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
16. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
17. di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul

BURER o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/33.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott. Alberto Rebucci*

## DISCIPLINARE

**contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione agricola, con procedura ordinaria, rilasciata alla ditta Minelli Gianfranco e Roberto Società Agricola CF 00345500391, procedimento RA17A0012.**

### ART. 1

#### **DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.**

Il prelievo di acqua sotterranea dal corpo idrico 2700ER DQ2 PACI Pianura Alluvionale - confinato inferiore, avviene mediante 01 pozzo, ubicato in Comune di Faenza, avente le seguenti caratteristiche:

- codice risorsa RAA9087,
  - ubicazione comune di Faenza, località Formellino, foglio 117 mapp. 640 (ex 23),
  - coordinate UTM RER, x: 731.383; y: 908.901;
  - profondità di 80 metri;
  - portata max di 2,00 l/sec;
  - diametro di 90 mm ed equipaggiato con pompa sommersa da 5,00 kW;
- La risorsa derivata sarà utilizzata per **irrigazione agricola**;

### ART. 2

#### **MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE**

Il prelievo potrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima complessiva l/s 2,0**
- **volume annuo complessivo circa mc 5.000**

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

### ART. 3

#### **OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il

concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione della Struttura concedente.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Struttura concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Il concessionario è obbligato sulla base del parere della Provincia di Ravenna e l'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po all'installazione di misuratori, che registrino i volumi emunti dai pozzi, con le caratteristiche di cui alla DGR 2254/2016 .

**I dati relativi alle suddette misure registrati nell'anno precedente dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE - SAC di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà 2, 48121 Ravenna, pec aora@cert.arpa.emr.t ed alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici) ed alla Autorità di Bacino competente.**

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

**La derivazione è compatibile tuttavia ricadendo in una situazione di tipo - R(Repulsione) il rinnovo è stato accordato con prescrizioni e subordinatamente ai risultati di monitoraggi sito specifici. Il concessionario, in occasione della presentazione del prossimo rinnovo dovrà trasmettere alla SAC uno studio che verifichi l'influenza del pozzo sull'andamento della subsidenza, sulla soggiacenza e trend piezometrico, valutando inoltre ulteriori diminuzioni dei prelievi.**

#### ART. 4

##### STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DEI PRELIEVI

**Essendo previsto l'obbligo di installazione di strumenti per la misurazione dei prelievi, nel caso l'utente ne sia sprovvisto deve provvedere alla installazione entro 6 mesi dal ritiro del presente atto, di strumentazione per la misurazione dei prelievi di tipo volumetrico (Woltmann o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale, con trasmissione alla SAC competente delle caratteristiche tecniche.**

**In particolare il concessionario ha l'obbligo di:**

- a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;**
- b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo, l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;**

- c) **comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, e i tempi previsti per il ripristino;**
- d) **registrare e trasmettere annualmente i dati dei prelievi irrigui alla Regione secondo le indicazioni che da questa verranno impartite ad Arpae Sac.**

Il **mancato rispetto** delle disposizioni contenute nel disciplinare relativamente all'obbligo d'installazione di idonei strumenti di misura, è **causa di decadenza** dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica ai sensi Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica".

## **ART. 5**

### **DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE**

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è **rilasciata fino al 31 dicembre 2022** fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

## **ART. 6**

### **CANONE DELLA CONCESSIONE**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

## **ART. 7**

### **DEPOSITO CAUZIONALE**

L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

## **ART. 8 RINNOVO**

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2022**.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Struttura concedente.

## **ART. 9 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**